

Gentile Cliente,

a seguito di alcune segnalazioni pervenuteci da nostri clienti che si sono trovati a scontrarsi con realtà, soprattutto estere, poco affidabili trovate sul web, ci sentiamo in dovere di informarLa su alcune normative in materia di IVA che regolamentano gli acquisti da Paesi dell'UE ed extra UE, il cui mancato rispetto potrebbe comportare delle sanzioni.

Acquisti da Paesi dell'UE

Per gli acquisti intracomunitari eseguiti in Italia, il debitore d'imposta è l'acquirente soggetto passivo; **l'Iva è dovuta nel paese di destinazione dei beni.**

Gli acquisti intracomunitari si considerano eseguiti nel territorio italiano nelle ipotesi in cui vengono spediti o trasportati nel territorio italiano da un altro Stato Ue.

L'acquisto comunitario si considera effettuato all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario, rispettivamente dal territorio dello Stato di provenienza. Se anteriormente all'inizio del trasporto o spedizione viene emessa la fattura relativa l'acquisto si considera effettuato, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

La base imponibile dell'acquisto intracomunitario è calcolata tenendo conto del prezzo di acquisto del bene più le spese accessorie.

Se la fattura è in valuta estera dovrà essere effettuato il cambio secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o se questo manca alla data fattura.

L'aliquota Iva da applicare sarà quella propria dei beni, in misura pari a quella in vigore per le operazioni nazionali.

Gli acquisti intracomunitari di beni, le cui cessioni all'interno del territorio italiano vengono classificate come non imponibili, esenti, non soggette o fuori campo Iva, **seguito lo stesso regime di inapplicabilità** dell'imposta.

L'Iva relativa agli acquisti intracomunitari, in via generale, non influenza il debito d'imposta, in quanto essa viene registrata a debito e a credito nel medesimo periodo e per lo stesso importo. Questo a condizione che per il soggetto passivo nazionale l'Iva sugli acquisti sia detraibile.

Adempimenti e registrazioni contabili di una fattura intracomunitaria:

Il soggetto che riceve una fattura di acquisto intracomunitaria, deve eseguire i seguenti adempimenti:

1. integrazione della fattura ricevuta:

- a) l'acquirente deve attribuire alla fattura un numero progressivo valido per il registro delle fatture emesse e un numero progressivo valido per il registro degli acquisti (salvo il caso in cui utilizzi specifici registri sezionali;
- b) successivamente, l'acquirente integra la fattura ricevuta con i seguenti elementi:
 - se gli importi sono espressi in valuta estera, deve convertire il corrispettivo e gli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile in Euro;
 - l'imposta relativa, oppure l'eventuale titolo di esenzione, di non imponibilità o di non soggezione ad imposta, con l'indicazione della relativa norma di riferimento.

2. registrazione della fattura:

- a) le fatture di acquisto devono essere annotate:
 - nel registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento della fattura, ovvero anche

in data posteriore, ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e relativamente allo stesso mese di ricevimento;
- nel registro degli acquisti, entro le stesse scadenze e comunque non prima dell'annotazione sul registro delle fatture emesse.

Acquisti da Paesi extra-UE

Per acquisti di beni da Paesi Extracomunitari si intende l'importazione con l'introduzione di beni nel territorio dello Stato Italiano con provenienza da Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione Europea.

Secondo l'art. 1 del DPR 633/72 l'imposta sul valore aggiunto deve essere applicata sulle importazioni da chiunque effettuate, e nel caso di operatore soggetto passivo di imposta l'imposta pagata si porta in detrazione nei limiti e ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72.

L'IVA sulle importazioni extranee è un "diritto doganale", cioè uno di quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere (rif. art. 34 TULD Testo Unico delle Leggi Doganali).

Secondo il Codice Doganale Comunitario, le merci che vengono introdotte nel territorio della Comunità devono essere presentate in Dogana dalla persona che le ha introdotte o trasportate, al fine di ricevere immediatamente una destinazione doganale.

L'IVA è dovuta al momento dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato da colui che presenta la dichiarazione doganale (acquirente e spedizioniere) ed il pagamento deve essere eseguito al momento del passaggio del confine doganale.

Per operazioni con la Repubblica di San Marino vige una disciplina del tutto particolare pertanto, prima di effettuare delle operazioni di acquisto con soggetti aventi sede in essa, è consigliato rivolgersi all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale.

A fronte dell'operazione di sdoganamento verrà rilasciata la bolla doganale (mod. A22).

La base imponibile per il calcolo dell'IVA è data dal valore dei beni importati al quale devono essere sommati i diritti doganali (dazi) dovuti e le spese d'oltreo (trasporto) .

In riferimento alle importazioni dalla Svizzera si devono applicare le stesse condizioni di esenzione dai dazi e diritti previste per le merci di provenienza comunitaria, in virtù del principio del libero scambio previsto dall'art. 9 del Trattato CEE.

In questo caso l'articolo 17, comma 2, DPR 633/72 afferma che "gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti".

In pratica, chi pone in essere l'operazione di cessione (nei confronti del soggetto passivo italiano) è il soggetto passivo non residente che, pertanto, emetterà fattura senza addebito di Iva.

Il soggetto passivo italiano a fronte dell'operazione di acquisto dei beni dovrà:

- emettere autofattura con Iva inserendo all'interno i dati della fattura di acquisto svizzera e la dicitura "autofattura emessa senza addebito di Iva, ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR 633/72";

- annotare tale autofattura nel registro iva acquisti e nel registro iva vendite.
Punto 2: per quanto riguarda il mancato arrivo della bolla doganale, ti segnalo una discussione sul tema che potrebbe esserti d'aiuto: [beni extra-ue senza bolla doganale](#).